



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa

Ai DD. SS. degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Siracusa

Ai Dirigenti delle scuole Polo GPS

e p.c. Alla Direzione Regionale dell'USR Sicilia

Alle OO. SS. Territoriali del comparto Scuola

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Chiarimenti e istruzioni operative in merito alle attività di verifica delle dichiarazioni degli aspiranti in GPS ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8 e 9.

Al fine di uniformare la procedura relativa ai controlli delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsti dall'art. 8 co. 7 dell'O.M. 112/2022, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.

Con riferimento alle pubblicazioni del primo, del secondo bollettino e del terzo relativo alle supplenze docenti da GAE e GPS a. s. 2022/23, effettuate da quest'Ufficio in data 14/9/22 e 1/10/22 e il 21/10/2022, si invitato le SS.LL. a procedere con la massima **attenzione e sollecitudine** – e comunque non oltre il termine del 31/10/22 – alle attività di verifica sulle dichiarazioni dei docenti individuati da quest'Ufficio (art. 8, co. 7, 8 e 9, dell'O.M. n. 112/2022) e inseriti in GPS. Analoghe attività di verifica dovranno essere effettuate dalle SS.LL. con riguardo ai successivi turni di nomina, entro 20 giorni dalle date di presa di servizio dei docenti incaricati.

Si evidenzia l'importanza dei suddetti adempimenti ai fini della corretta azione amministrativa e, al contempo, si ricorda che ai sensi dell'Ordinanza citata è responsabilità dell'Istituzione scolastica l'accertamento **tempestivo** delle dichiarazioni presentate.

L'attività di verifica deve essere svolta secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000, come novellato dall'art. 15 della L. 183/2011, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." L'accertamento deve essere effettuato dall'Istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro per l'anno scolastico in



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa

corso. La scuola di prima nomina, pertanto, dovrà acquisire d'ufficio tutta la documentazione attestante titoli e servizi dichiarati dagli aspiranti, non potendo chiedere a questi ultimi le certificazioni e/o autocertificazioni.

La verifica del punteggio deve essere effettuata **esclusivamente** sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti in domanda.

È necessario che le attività di verifica vengano svolte su tutte le graduatorie per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto in cui il docente risulta essere inserito e **non solamente** sulla classe di concorso/tipologia di posto in cui il docente risulta essere nominato.

Per gli aspiranti inseriti nelle classi di concorso di 1° e 2°, la verifica del titolo di accesso implica il necessario accertamento del possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 19/2016, nonché dal successivo D.M. n. 259/2017 recante modifiche ed integrazioni, per ogni specifica classe di concorso; si precisa che dall'esame del piano di studi del candidato deve risultare che i suddetti requisiti siano stati conseguiti entro la data 31/5/22.

Laddove l'aspirante si sia inserito in 1 fascia dichiarando il possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e già riconosciuto, sarà necessario che le SS.LL. esaminino accuratamente il contenuto del relativo decreto per verificare la corrispondenza con quanto dichiarato in domanda. Ad esempio, se l'aspirante ha richiesto l'inserimento in 1 fascia per due cdc utilizzando per entrambe come titolo di accesso l'abilitazione estera, sarà necessario verificare nel decreto di riconoscimento che l'abilitazione sia stata specificamente riconosciuta su **entrambe** le classi di concorso.

Le SS.LL. avranno cura di segnalare all'Ufficio i candidati che risultino destinatari di un incarico di supplenza sulla base di un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all'estero, non ancora riconosciuto in quanto ai sensi dell'art. 7 co. 4 voce e) dell'O.M. 112/22 "qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto".

In caso di inserimento a seguito di pronuncia giurisdizionale, le SS.LL. trasmetteranno all'Ufficio scrivente copia del provvedimento. Occorre altresì controllare che il provvedimento cautelare non sia stato successivamente superato da eventuale sentenza sfavorevole al docente. In tal caso, occorrerà procedere alla proposta di inclusione dell'aspirante nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti *pleno iure*, come previsto dall'art. 7 co. 4 voce e) dell'OM 112/22.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa

Si ricorda che il diploma Tecnico Superiore (ITS) non corrisponde al diploma di scuola secondaria superiore (si veda sul punto la nota ministeriale prot. n. 1588 del 11/9/20): le domande degli aspiranti che avessero inserito il diploma di scuola secondaria di 2° nella relativa voce dovranno pertanto essere oggetto di rettifica.

Si raccomanda altresì l'attenta verifica del possesso dei requisiti di legge che danno diritto a beneficiare delle **riserve di cui alla L. n. 68/1999**, art. 3, comma 1, e art. 18, co. 2, e al D. Lgs. n. 66/2010, artt. 1014 e 678.

Si ricorda altresì che, come previsto dalle tabelle di valutazione allegate all'OM 112/22, sono valorizzate "le Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed **esclusivamente** presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, ... omissis ... è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera".

Effettuati i necessari controlli, le SS.LL. adotteranno i provvedimenti di proposta di convalida (conferma o rettifica del punteggio) o di esclusione.

Si raccomanda di non attribuire ai docenti punteggi ulteriori sulle singole classi di concorso relativamente alle quali i titoli non sono stati dichiarati in domanda. Verificata la divergenza tra quanto dichiarato e quanto risultante all'Amministrazione a seguito dell'effettuazione del controllo potrà, infatti, procedersi alla rideterminazione del punteggio, ma **in nessun caso sarà consentito integrare le domande incomplete**. A tal proposito, si ricorda che i titoli dichiarati dagli aspiranti relativamente ad una classe di concorso e non riportati anche nelle altre classi di concorso prescelte, perché afferenti a tabelle di valutazione diverse, **non possono essere valutati** trasversalmente. Può, invece, rettificarsi il punteggio relativo ai titoli di servizio nell'ipotesi in cui il candidato abbia per errore flaggato in domanda la voce "art. 15 comma 4" se le SS.LL. dovessero accertare che l'insegnamento effettivamente prestato non rientri in tale casistica normativa.

Si chiarisce che il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio è valido solo se l'aspirante è in possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.

Il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è pari al massimo a 12 punti. Tale punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici", tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti, come ribadito dalle circolari n. 1290 del 22 luglio 2020 e n. 1550 del 4 settembre 2020.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa

L'O.M. n. 112/22 prevede all'art. 8 co. 10 che "Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

Prima di comunicare i relativi provvedimenti all'Ufficio scrivente, è necessario che i suddetti dispositivi di convalida/esclusione vengano caricati nell'apposita area SIDI, adempimento necessariamente preliminare rispetto alle successive operazioni da parte di questo Ufficio.

A tal fine è rilasciata, ad uso delle Istituzioni scolastiche, la funzione SIDI di "Verifica e Convalida domanda" presente nel percorso "Reclutamento Personale Scuola – Graduatorie provinciali di supplenza". La funzione consente alle Istituzioni scolastiche, dove viene stipulato il primo contratto di lavoro, di comunicare a sistema l'esito della verifica della posizione dell'aspirante; in questa fase l'Istituzione scolastica dovrà:

- comunicare che la verifica ha avuto esito positivo;
- modificare, se necessario, i punteggi totali attribuiti nella fase di valutazione, nonché le preferenze e/o le riserve, comunicando i motivi delle modifiche;
- procedere eventualmente ad una proposta di esclusione dell'aspirante.

Si raccomanda, in particolare, di verificare con attenzione che i dati caricati a sistema siano conformi a quelli riportati all'interno del provvedimento di proposta, sia per quanto concerne i punteggi che per i dati anagrafici del candidato **compresivi di codice fiscale e le classi di concorso**.

Si ricorda, inoltre, che il provvedimento di proposta, deve essere caricato a sistema debitamente sottoscritto e con il numero di protocollo e deve riportare, in caso di rettifica, l'indicazione sintetica delle specifiche motivazioni che hanno portato alla modifica dei punteggi assegnati dal sistema.

Solo una volta terminate le suddette operazioni, il provvedimento contenente la proposta di convalida (conferma o rettifica) /esclusione, **già caricato a sistema**, andrà trasmesso dal Dirigente scolastico all'Ufficio dell'Ambito Territoriale scrivente, esclusivamente all'indirizzo mail usp.sr@istruzione.it indicando nell'oggetto della mail il grado (o i gradi) di istruzione che interessano il docente (Infanzia-Primaria-1° Grado- 2° Grado), nonché il nome e il cognome del docente.

Il punteggio del candidato si intenderà rettificato e l'esclusione dalla graduatoria diverrà effettiva esclusivamente a seguito di provvedimento adottato da questo Ufficio. Sul punto si chiarisce, altresì, che le SS.LL. dovranno attendere la pubblicazione del decreto di esclusione del docente dalle GPS



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa

sul sito dello scrivente Ufficio, prima di poter procedere alla risoluzione del contratto stipulato con il medesimo.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9 dell'O.M. n. 112/2022, il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica anche al docente interessato le determinazioni assunte.

Nel rinviare, per tutto quanto non previsto dalla presente nota, alla puntuale applicazione della vigente disciplina in materia, si rammenta, infine, che "restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000".

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura buon lavoro.

Siracusa, 25/10/22

La Dirigente del X Ufficio – AT Siracusa

Angela Fontana

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 co. 2 D. Lgs. 39/93